

Da: ADVManager PEC <futuro.advmanager@legalmail.it>
Inviato: lunedì 1 febbraio 2021 16:36
A: 'protocollo.agcm@pec.agcm.it'
Cc: 'liliana.boccalatte@pec.it'
Oggetto: Vs. Rif. DC-10070 - Comunicazioni del 11.12.2020 e 12.01.2021 in merito ai criteri del MIBACT per contributo a fondo perduto
Allegati: 201218 Il sostegno alle agenzie di viaggi e turismo in epoca di Covid-19.pdf; 210121 AGCM Lettera di risposta a Dott.sa Liliana Boccalatte, In Arte Viaggi.pdf

C.a. Dr. Filippo Arena
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Piazza Giuseppe Verdi, 6/a
00198 Roma RM

Buongiorno Dr. Arena.

Nel ringraziare codesta Autorità per l'attenzione dedicata a quanto in oggetto, nella nostra qualità di gestori in outsourcing dell'amministrazione delle agenzie di viaggi e turismo e quindi per conto di alcune delle Imprese nostre clienti, ci permettiamo di non condividere quanto da lei riportato nella Sua con rif. CD/10070, per le ragioni che seguono.

Come è tecnicamente illustrato nel nostro documento qui allegato e già a suo tempo inviato alle Direzioni del MIBACT, del MEF e dell'Agenzia delle Entrate:

- 201218 Il sostegno alle agenzie di viaggi e turismo in epoca di Covid-19 e in particolare nel punto 7 del medesimo, **il volume d'affari Iva** ex art. 20 del DPR n. 633/1972 (impropriamente chiamato "fatturato"), **non è il frutto di una libera e preventiva scelta organizzativa dell'impresa, bensì deriva dall'applicazione delle cogenti normative civilistiche e fiscali sui contratti di viaggio:**
 - artt.17 e segg. legge n. 1084 del 27.12.1977 (Convenzione Internazionale relativa al Contratto di Viaggio);
 - Direttiva (UE) 2015/2302 del 25.11.2015 e decr. legisl. n. 62 del 21.05.2018 di attuazione in Italia;
 - DM n. 340/1999 "Regolamento recante particolari modalità di applicazione dell'IVA nelle operazioni effettuate dalle agenzie di viaggi e turismo".

In altri termini;

- premesso che parliamo qui delle fattispecie relative alle agenzie di viaggi dettaglianti, ossia alle imprese che operano in generale **per conto del cliente**; mentre con altra fattispecie e cioè in nome e per conto proprio opera il tour operator, il quale pre-acquista e assembla servizi che poi mette "a magazzino" in attesa di venderli;
- le operazioni dell'agenzia di viaggi effettuate **in nome e per conto del cliente** (il cosiddetto contratto di intermediario di viaggio) **producono un volume d'affari Iva pari a circa 1/10** (dato medio desunto dagli ISA di settore) rispetto al volume d'affari che viene prodotto quando l'agenzia opera **in nome proprio e per conto del cliente** (come la compravendita in Iva ordinaria di servizi singoli non preventivamente acquisiti; oppure la compravendita in Iva 74ter di servizi singoli preventivamente acquisiti; oppure ancora la compravendita o l'organizzazione di pacchetti turistici su richiesta del cliente);
- vale a dire che a parità di volume della vendita o giro d'affari commerciale, il volume Iva sta in un rapporto di 1 a 10 (come ordine di grandezza) fra le differenti fattispecie.
- il margine di contribuzione commerciale ai costi fissi e la struttura di questi ultimi non dipendono quindi dal volume Iva, bensì dal volume delle vendite o giro d'affari commerciale.

Ma le differenti fattispecie sopra illustrate non derivano da scelte preventive dell'impresa, bensì dall'applicazione di norme cogenti alle situazioni che il cliente genera di volta in volta in agenzia in base alla sua richiesta.

Ecco perché il parametro corretto per misurare il danno commerciale prodotto dall'emergenza Covid-19 alle agenzie di viaggi dettaglianti è il "volume delle vendite" o "giro d'affari commerciale" e non il volume d'affari Iva.

Quanto al quesito se il problema sopra esposto rientri o meno nelle competenze di codesta Autorità, noi riteniamo di sì, in quanto premiare due agenzie di viaggi dettaglianti aventi analoghe dimensioni, giro d'affari commerciale e struttura

dei costi (in primis il personale e l'affitto locali commerciali) **l'una, poniamo, con un contributo di 100.000 euro e l'altra con un contributo di 10.000 euro genera una evidente distorsione della concorrenza.**

L'occasione è gradita per ringraziare nuovamente codesta Autorità per la sua attenzione.

Cordialità,
Enrico Scotti, team director

© **ADVMANAGER.org**

*Amministrazione in outsourcing e Consulenza di direzione per Agenzie di Viaggi e Turismo
Intermediario fiscale, Intermediario accreditato SDI, CAF, Conservatore a norma AGID/CAD*

E futuro.advmanager@legalmail.it * futuro@advmanager.org * T +39 02 877849 * Skype: fscottipartners

A business system by F. Scotti & Partners 1971 on the skills of Centro Studi ©ADVMANAGER

[Linkedin](#) * [Youtube](#) * [L'Agenzia di Viaggi](#) * www.advmanager.org * [Facebook](#)

Turismo2000 Srl, Via Pastrengo 14, I 20159 Milano, CF P.Iva Reg. Imprese 10145390968, REA MI-2509278, Codice Destinatario Sdl YY22CVW
Società di scopo dei Professionisti, Enti e Soggetti Partner di ©ADVMANAGER

This message and attachments are intended for the named addressee only. It contains information which may be confidential and which may also be privileged. Unless you are the named addressee you may neither copy nor use this message and attachments nor disclose them. If you have received them for mistake please notify us immediately, so that arrangements can be made for the return. Please contact us at the above telephone. Any use, distribution, reproduction or disclosure by any person other than the intended recipient is strictly prohibited and the person responsible may incur penalties.
Il presente messaggio di posta elettronica e relativi allegati sono indirizzati esclusivamente al destinatario menzionato. Il documento può contenere informazioni riservate coperte dal segreto professionale o aziendale. Le informazioni ivi contenute non possono essere copiate, utilizzate o trasmesse se non dal destinatario del documento. Se avete ricevuto il presente documento per errore siete pregati di darne immediata comunicazione per consentire la relativa restituzione. Siete pregati di prendere contatto con i sopra indicati numeri di telefono. Qualsiasi utilizzo non autorizzato del contenuto del presente messaggio costituisce violazione dell'obbligo di non prendere cognizione della corrispondenza fra altri soggetti, salvo più grave illecito, ed espone il responsabile alle relative conseguenze.

Da: liliانا.boccalatte [mailto:liliانا.boccalatte@pec.it]

Inviato: venerdì 22 gennaio 2021 12:37

A: futuro@advmanager.org

Oggetto: URGENT - C.A.: Dott. Scotti - Risposta del Garante in merito ai criteri del MIBACT

Gent.mo Dott. Scotti,

nell'esprimere la mia stima, Le comunico che questa mattina io e tanti titolari di agenzie viaggi (che avevano segnalato al MIBACT, MEF, GARANTE e alle associazioni di categoria il grave e palese errore riscontrato nei criteri di calcolo del fondo perduto adottato dal Mibact) abbiamo finalmente ricevuto un riscontro, dal Garante, di cui allego la risposta.

Nel leggere quest'ultima, noi titolari di agenzie viaggi ed i commercialisti che seguono la nostra contabilità siamo davvero rimasti senza parole.

Le invio per conoscenza la mia risposta al Garante (a cui stanno scrivendo tanti altri titolari di agenzie che hanno ricevuto dal Garante la medesima pec), nella speranza che anche Lei possa mettersi in contatto col Segretario Filippo Arena (che ha firmato la pec) ed illustrare tecnicamente la grave iniquità e pericolosità generata dai suddetti criteri.

Nel ringraziarLa, Le auguro una buona giornata

Dott.ssa Liliana Boccalatte

InArte Viaggi - Forlì